

DISCIPLINARE PER LA ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEL COMUNE

- Art. 1 Istituzione del Nucleo di controllo interno**
- Art. 2 Collocazione del nucleo di controllo di valutazione e gestione e poteri**
- Art. 3 Principi e strumenti**
- Art. 4 Progettazione dei controlli interni**
- Art. 5 Valutazione e controllo strategico**
- Art. 6 Responsabilità gestionale dei Dirigenti direttivi**
- Art. 7 Organizzazione e funzionamento**
- Art. 8 Composizione del Nucleo per il controllo interno**
- Art. 9 Finalità del "Nucleo"**
- Art. 10 Scopo del controllo gestione**
- Art. 11 Modalità del controllo di gestione**
- Art. 12 Refertazione del controllo gestione**
- Art. 13 Valutazione dei risultati**
- Art. 14 La valutazione del personale con funzioni dirigenziali**
- Art. 15 Condizioni di precedibilità del Nucleo**
- Art. 16 Impegno e liquidazione delle spese**
- Art. 17 Sistema budgetario**
- Art. 18 Modelli e programmi**
- Art. 19 Sistemi informativi per i controlli**
- Art. 20 Norma transitoria e finale**
- Art. 21 Entrata in vigore**

Art. 1

Istituzione del Nucleo di controllo interno

1. Il presente disciplinare attua le norme del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286, in quanto compatibili con il T.U. degli enti locali di cui al D.lgs 267/2000 e con l'autonomia statutaria dell'Ente.
2. Il presente disciplinare, ai sensi del comma 2°, dell'art. 1, del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286, deroga a tutte quelle norme non applicabili per strutture ed organi politico-istituzionali e burocratici dell'Ente.
3. Con il presente disciplinare si istituisce il "Nucleo" di controllo interno o nucleo di valutazione, competente anche per il controllo strategico e per il controllo di gestione.
4. Il Nucleo di controllo interno, di valutazione e di gestione nei successivi articoli è definito "Nucleo".

Art. 2

Collocazione del nucleo di controllo, di valutazione e di gestione e poteri

1. Le funzioni del "Nucleo", di cui all'art. precedente, sono collocate presso il Gabinetto del Sindaco e della sua Giunta per lo svolgimento delle attività di cui al presente disciplinare.
2. Al "Nucleo" sono assegnate anche le funzioni previste dallo Statuto in materia di "controllo di gestione", ad eccezione di quello di pertinenza del Collegio dei revisori dei conti, che si attua in conformità delle disposizioni degli articoli 196,197 e 198 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 .

3. Per il controllo strategico sono, altresì, assegnate le funzioni per la fattibilità dei programmi di cui alle linee programmatiche degli indirizzi generali di governo del Sindaco relativi alla programmazione strategica.

Art. 3

Principi e strumenti

1. Con il presente disciplinare l'Ente si dota di strumenti adeguati a:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
 - b) verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione del management);
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. Per l'attuazione di cui alla lett. a) del comma 1° precedente nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione Italiana sono osservati il giusto procedimento partecipativo e trasparente previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed integrato dal sistema dei pareri di cui all'art.49 del T.U. nonché del giusto procedimento contabile e finanziario di cui al d.lgs 25 febbraio 1995,n.77es.m.i.
3. Per l'attuazione di cui alla lett. b) del comma 1° precedente si assumono i criteri di valutazione e di comparazione del costo dei fattori della produzione di atti, beni e servizi rispetto ai risultati qualitativi ed agli effetti sociali.
4. Ai fini dell'attuazione delle norme di cui alla lett. e) del comma 1° precedente si assumono quali fonti e clausole di riferimento le norme del d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e le clausole dei contratti nazionali ed integrativi di lavoro per: qualità delle prestazioni rese, produttività dell'azione, posizione assunta nell'organizzazione ad effetti interni ed esterni, risultati ottenuti.

Per l'attuazione delle norme di cui alla lett. d) del 1° comma precedente si valuta la congruenza delle linee programmatiche con le risorse disponibili e gli strumenti a disposizione, secondo principi di razionalità economico-finanziaria in un contesto di globalità di azioni amministrative influenti sui processi produttivi di atti, beni e servizi e promozionali dello sviluppo e dell'economia e della tutela ambientale e culturale.

Art.4

Progettazione dei controlli interni

1. La progettazione d'insieme dei "controlli interni" rispetta i principi generali, obbligatori, applicabili nell'ambito dell'autonomia organizzativa e regolamentare del Comune nel modo seguente:
 - a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo e svolge, di norma, anche attività di valutazione politico-amministrativa dei Dirigenti all'atto del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione);
 - b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei Dirigenti verso i propri dipendenti e collaboratori;
 - e) l'attività di valutazione dei Dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione;
 - d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato.

Art. 5

Valutazione e controllo strategico

1. L'attività del "Nucleo" per la valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Il "Nucleo" preposto all'attività di valutazione e controllo strategico riferisce, in via riservata, agli organi di indirizzo politico-amministrativa, con le relazioni di cui al comma 3°, sulle risultanze delle analisi effettuate. Esso di norma supporta l'organo di indirizzo politico-amministrativo anche per la valutazione dei Dirigenti, che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Il "Nucleo" per il servizio di controllo interno opera in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi della legge vigente. Esso redige almeno semestralmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione.
4. Il "Nucleo" può svolgere, anche su richiesta del Sindaco, analisi su politiche e programmi specifici dell'Amministrazione, fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'Amministrazione.

Art. 6

Responsabilità gestionale dei Dirigenti

1. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici o servizi ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e contabile.
2. All'inizio di ogni anno, secondo le decisioni del Sindaco, i Dirigenti presentano obbligatoriamente al Segretario Comunale o Direttore Generale, e questi al Sindaco, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art.7

Organizzazione e funzionamento

1. Il "Nucleo" per la propria attività s'avvale della collaborazione del personale di tutti i Settori dell'Ente.
2. Il Sindaco, con proprio decreto, altresì, può assegnare personale al "Nucleo" tra le seguenti categorie :
 - a) dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
 - b) collaboratori assunti con contratto a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
3. Il personale di cui al comma precedente è posto alle dipendenze del "Nucleo".

Art.8

Composizione del Nucleo per il controllo interno

1. Il "Nucleo" è così composto :
 - 1 Presidente
 - 2 Membri
2. Esso è nominato con decreto del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, dura in carica per un massimo di cinque anni e comunque non oltre il mandato del Sindaco; può essere riconfermato o modificato nella composizione.
3. Le procedure di revoca dei componenti del "Nucleo" sono adottate sempre a cura del Sindaco con proprio decreto motivato.
4. Il "Nucleo" decide sulla programmazione operativa, ovvero circa la pianificazione del lavoro, sulla base degli indirizzi generali deliberati, ai vari livelli, in piena autonomia, dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale, dal Sindaco, in relazione all'istruttoria degli atti predisposti dal "Nucleo" stesso.
5. Il "Nucleo" decide, altresì, in sede di controllo finale sulle risultanze, ma in tale caso il suo parere, ancorché obbligatorio, non è vincolante per l'azione del Sindaco e della Giunta Comunale, anche per le finalità di cui alla responsabilità gestionale dei Dirigenti, ai sensi delle vigenti clausole contrattuali per la dirigenza .
6. I Componenti del Nucleo saranno scelti uno tra esperti in Controllo interno e di gestione; uno tra esperti in Organizzazione, direzione e management, e uno, infine, tra esperti in Scienza dell'Amministrazione .
7. L'Amministrazione, per le finalità di cui al presente articolo e per l'acquisizione delle professionalità di cui al comma precedente , è autorizzata a convenzionarsi anche con Società o ditte esperte nella materia, a seconda delle valutazioni del Sindaco.
8. Per i componenti del "Nucleo" è previsto un compenso omnicomprensivo che sarà determinato dalla Amministrazione Comunale.

9. I dipendenti che il Sindaco ritiene di assegnare, per le attività della Segreteria tecnica del "Nucleo", possono ricevere apposito compenso quale retribuzione di risultato speciale oppure produttività speciale e, quindi, *extra ordinem*.

Art.9

Finalità del "Nucleo"

1. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, che ineriscono a tutta l'attività amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Ente, il "Nucleo" procede, previa valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, a:
 - a) accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti, in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
 - b) verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa;
 - c) stabilire, annualmente, su indicazione del Sindaco e della Giunta, sentiti i Dirigenti responsabili dei Settori, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa;
 - d) svolgere il controllo di gestione sull'attività amministrativa degli uffici centrali e decentrati nel territorio, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati e proponendo i possibili rimedi, segnalando, altresì, le irregolarità eventualmente riscontrate;
 - e) compiere annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.241 (giacenze);
 - f) fornire dati e notizie ai Dirigenti utili per l'effettuazione del controllo di produttività, nonché per la valutazione della qualità delle prestazioni individuali e per la ricognizione delle particolari responsabilità nel lavoro dei dipendenti relative alla valutazione dello svolgimento delle funzioni di responsabilità per gli incaricati di posizioni organizzative nonché per la valutazione dell'attribuzione della retribuzione per le posizioni economico orizzontali dalla cat. A alla cat. D3;
 - g) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 52 comma 5° del d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e s.m.i.;
 - h) curare ogni altro adempimento previsto da norme di legge, di statuto o disciplinare.
2. Il "Nucleo" ha accesso ai documenti amministrativi e può chiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici dell'Amministrazione Comunale. Ove necessario, può, altresì, disporre accertamenti diretti di concerto con il Dirigente interessato.
3. Il "Nucleo" può avvalersi della collaborazione del S.I.I.P. (Sistema Informatico Informativo Comunale) e del servizio di statistica per tutte le attività necessarie.

Art. 10

Scopo del controllo di gestione

1. A prescindere dal controllo di gestione finanziario, economico e patrimoniale, svolto dal Collegio dei Revisori dei Conti, di cui al regolamento di contabilità vigente, il controllo di gestione di pertinenza del "Nucleo" adotta un procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficienza, l'efficacia ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Per tali fini l'Ente definisce di concerto con il Nucleo di valutazione:
- a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;
 - b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficienza, l'efficacia, e l'economicità dell'azione amministrativa;
 - c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
 - d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
 - e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
 - f) gli indicatori specifici per misurare efficienza, efficacia ed economicità;
 - g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
3. Il sistema del controllo di gestione supporta la funzione dirigenziale. Il Sindaco con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema del controllo di gestione ed il controllo interno finalizzato alla verifica dei risultati rispetto agli obiettivi programmati ed assegnati ai dirigenti dei vari settori e dei vari servizi.

Art.11

Modalità del controllo di gestione

manageriale

1. Il controllo di gestione manageriale, in particolare, ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente ed è svolto con una cadenza periodica trimestrale.
2. Il controllo di gestione si articola nelle fasi sintetiche seguenti:
 - 1) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
 - 2) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - 3) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. Per "efficienza" si intende l'efficienza dei fattori della produzione valutati dal "Nucleo" (bene, atto o servizio) ovvero del rapporto esistente tra i costi o spese sostenute e le attività realizzate. Esso è un dato quantitativo. L'efficienza si ottiene se a parità di costo o spesa (su base annua o periodica deflazionata) le attività si sono intensificate a parità di costo o spesa o a riduzione di questi.
4. Per "efficacia" si intende l'efficacia dei fattori finali insiti nel risultato rappresentato dall'oggetto (bene, atto o servizio) ovvero dal rapporto esistente tra i costi o spese sostenute e i risultati ottenuti in quantità (salvo errori e vizi di contenuto: giudizio di qualità). Esso è un dato quantitativo. L'efficacia si ottiene se a parità di costi o spese (su base annua o periodica deflazionata) i risultati si sono incrementati a parità di costo o spesa o a riduzione di questi.
5. L'efficienza è un fattore endo-produttivo e procedimentale, l'efficacia, invece, è il prodotto quantitativo dei risultati portati all'esterno (Es. delibera, concessioni, pasti/mensa, servizi, strade spazzate, etc.)
6. La combinazione dell'innovazione del procedimento, la riduzione dei tempi di esecuzione, l'utilizzo di nuove tecnologie (che hanno costi di ammortamento) determinano effetti sostanziali su efficienza ed efficacia in modo diverso ma rilevante. Se invece l'innovazione di processo non s'avvera e gli indicatori di controllo gestionale sono già standardizzati, anche il procedimento ed i tempi sono standards.
7. L'economicità della gestione si ha allorché si abbattano i costi e/o le spese delle attività e quelli dei risultati in una miscela di combinazione di ottimizzazione di processo produttivo e di prodotto/risultato (atto, bene o servizio) reso alla collettività in forma singola o associata.
8. In tale logica concettuale, il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e

centri di costo - ove previsti - verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati quantitativi e qualitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi (prezzo di vendita + contributo - costi).

9. In sintesi la verifica dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi - ove possibile - per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri, in riferimento ai gestionali dei servizi parametri stabiliti sia per gli indici e gli indicatori sia per il procedimento di definizione ed assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 12

Refertazione del controllo di gestione

manageriale

1. Il "Nucleo" fornisce in referto le conclusioni del controllo di gestione manageriale al Sindaco e alla Giunta, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai Dirigenti Capi Settore, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi e degli uffici di cui sono responsabili.

Art. 13

Valutazione dei

risultati

1. Nella valutazione dei risultati refertati fatti pervenire il Sindaco e la sua Giunta tengono conto dello scarto verificatosi tra obiettivi e risultati *in peius o in melius*.
2. S'applicano, inoltre, le clausole, dell'art. 9, comma 6°, lett. e) del CCNL 1998/2001 (G.U. n. 95 del 24/04/1999 - S.O. 81), per quanto compatibili, nonché quelle dell'art. 23 del CCNL del 10 aprile 1996 dei Dirigenti così come sostituito dall'art. 14 del CCNL 1998/2001, stipulato il 23 dicembre 1999.

Art. 14

La valutazione dei dirigenti

1. L'Ente, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri Dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.
3. La valutazione è adottata dal "Nucleo" come regolato dal presente disciplinare. La decisione definitiva della valutazione è effettuata dal Sindaco, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione anche in riferimento al controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3°, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1° del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali

procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1°, talché, il Dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello o funzione dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo massimo di un anno. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi per giusta causa o per giustificato motivo.

5. I provvedimenti di cui al comma 4 precedentemente sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti istituito ed operante secondo le modalità dell'art.15 CCNL dirigenti 98-01 G.U. 5.1.2000.

Art. 15

Condizioni di procedibilità del Nucleo

1. Affinchè il "Nucleo", istituito in base all'art. 1 del presente disciplinare possa procedere nel proprio lavoro è necessario che il Sindaco e la sua Giunta adottino i principi e le tecniche della programmazione direzionale per obiettivi, espressa mediante l'assegnazione, ai sensi e per gli effetti di cui alle norme dell'art.14 del d.lgs.3 febbraio 1993, n.29 e dell'art. 160 del d.lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni
2. In particolare, su proposta del Sindaco, la Giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidandoli, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Dirigenti responsabili dei Settori dell'Ente. Tale delibera ha efficacia interna.
3. Specificatamente il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli, sotto il profilo tecnico contabile.
4. L'Amministrazione si avvale del *piano dei conti* determinato con decreto del Ministero dell'Interno e applica gli stampati e modelli di cui all'art. 160 del DLgs 18.08.2000 , n.267 , salvo le determinazioni che il "Nucleo" vorrà fare con propria modulistica finalizzata al sistema di controllo.

Art. 16

Impegno e liquidazione delle spese

1. Per quanto di competenza, ai sensi di legge, statuto e regolamento di contabilità, i Dirigenti impegnano e liquidano la spesa, autorizzando i mandati di pagamento o le reversali d'incasso, ove occorra previo parere apposto, quale nulla osta, da parte dal responsabile del Settore o Servizio finanziario e contabile dell'Ente.
2. Il Segretario Generale del Comune o il Direttore Generale del Comune - per le competenze di cui all'art.89 e seguenti del DLgs 267/00 dello Statuto - quando agisce in surroga o sostituzione dei Dirigenti è munito degli stessi poteri stabiliti dal comma 1 ° precedente.

Art. 17

Sistema budgetario

1. Il sistema budgetario e per centri di costo postula l'esigenza che i Dirigenti Capi Settori forniscano al Sindaco ed alla Giunta proposte per la definizione del bilancio preventivo dell'anno successivo, anche in linea, con la contabilità analitica per centri di costo.
2. Le proposte debbono pervenire entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente.
3. Le proposte sono verificate dalla Giunta unitamente al Settore finanziario ed al "Nucleo" al fine di riportarle nella proposta di bilancio preventivo da approvare entro il 30 novembre dell'anno precedente e da consegnare per il dibattito del Consiglio, entro il 1° dicembre dell'anno precedente.
4. All'atto, altresì, dell'approvazione del rendiconto non oltre il 30 giugno di ciascun anno, si effettua la seconda verifica trimestrale di controllo interno e di gestione.
5. Così si procede alla fine del mese di settembre di ogni anno e così alla fine di marzo e di dicembre.
6. Per ogni verifica si deve sentire il "Nucleo".

Art. 18

Modelli e programmi

1. E' in facoltà dell'Amministrazione di volta in volta utilizzare moduli, stampati e programmi informativi idonei per il perseguimento delle finalità del controllo interno e di gestione, secondo le proposte del "Nucleo".
2. I primi moduli e programmi anche informatici sono adottati in via sperimentale.

Art. 19

Sistemi informativi per i controlli

1. Sono messi a disposizione del "Nucleo" i sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, che sono i seguenti:
 - a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della amministrazione;
 - b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);
 - c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;
 - d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;
 - e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell' amministrazione;
 - f)

Art. 20

Norma transitoria e finale

1. Sino all'entrata in vigore delle norme del presente disciplinare, s'applicano le procedure precedenti.
2. All'entrata in vigore del presente disciplinare i procedimenti in corso si definiscono sulla base delle precedenti regole.
3. L'attuazione delle nuove regole di gestione s'avvia previo decreto del Sindaco, rivolto ai Dirigenti e munito dei contenuti del piano esecutivo di gestione, di cui all'art. 169 del Dlgs 267/2000.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare è immediatamente esecutivo, valido ed efficace, in quanto approvato ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000. Esso è pubblicato all' Albo Pretorio ai sensi di legge vigente.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, come disciplina di diritto pubblico a carattere imperativo.